

4° SALONE ANTIRICICLAGGIO

"Fiduciarie e titolare effettivo: le novità in arrivo"

**FABRIZIO VEDANA
UNIONE FIDUCIARIA SPA**

Milano, 21 aprile 2016



AGENDA

- L'individuazione del titolare effettivo e società fiduciarie
- L'esperienza di Unione Fiduciaria S.p.A.

PARTE I

L'individuazione del titolare effettivo e società fiduciarie

LE FONTI NORMATIVE

- IL DECRETO 231/2007
- IL PROVVEDIMENTO RELATIVO
ALL'ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
- LA IV DIRETTIVA

L'adeguata verifica della clientela

Identificare il cliente e verificarne **l'identità** sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente

Identificare l'eventuale **titolare effettivo** e verificarne l'identità

Ottenere informazioni sullo **scopo** e sulla **natura** prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale

Svolgere un **controllo costante** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale (c.d. ongoing monitoring)

LA III DIRETTIVA – FONTE DEL DECRETO 231 2007

6. «titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata un'operazione o un'attività. Il titolare effettivo comprende almeno:

a) in caso di società:

- i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle azioni o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più una azione;
- ii) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- i) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;
- ii) se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o l'entità giuridica;
- iii) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL T.E. AI SENSI DEL DECRETO


a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'Allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;

b) l'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo


Titolare effettivo



Titolare effettivo



Titolare effettivo



IL PROVVEDIMENTO BDI



**L'adeguata verifica della clientela consiste
seguenti attività:**

a) identificazione del **cliente** e dell'eventuale
esecutore;

b) identificazione dell'eventuale **titolare effettivo**;

c) verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e
dell'eventuale titolare effettivo sulla **base di documenti, dati o
informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente**;

d) acquisizione di informazioni sullo **scopo e sulla natura** prevista del
rapporto continuativo e, quando rilevi secondo un approccio basato sul
rischio, dell'operazione occasionale;

e) esercizio di un **controllo costante** nel corso del rapporto continuativo.

IL PROVVEDIMENTO BDI SULL'A.V.C.

ALLEGATO 1 Provvedimento Banca d'Italia Adeguata Verifica

Individuazione del titolare effettivo sub 2) (cfr. art. 2 dell'allegato tecnico al decreto antiriciclaggio).

1. Nel caso in cui il cliente sia una società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente.

La nozione di controllo contenuta nell'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio deve essere interpretata in modo sistematico, considerando tanto l'art. 2359 del codice civile quanto l'art. 93 del TUF. Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, possono pertanto rilevare situazioni ulteriori rispetto all'interessenza detenuta nella società.

In linea con la previsione del citato Allegato tecnico, ai fini delle presenti istruzioni, il controllo ricorre comunque per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società-cliente. A mero titolo esemplificativo, se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella società-cliente è controllata da un soggetto-non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato – risalendo lungo la catena partecipativa – nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto. Nell'ipotesi in cui più soggetti-non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente o una percentuale dei diritti di voto nella società superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti. **(Segue...)**

IL PROVVEDIMENTO BDI SULL'A.V.C.

Titolare effettivo

Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni di cui ai precedenti due paragrafi. Quest'ultima situazione può riscontrarsi, ad esempio, nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative.

Non si rende necessaria l'individuazione del titolare effettivo per i soggetti che beneficiano dell'adeguata verifica semplificata ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 3, e dell'art. 26 del decreto antiriciclaggio.

I destinatari possono astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, individuino come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata (in tal caso infatti non sarebbe necessario individuarne il titolare effettivo *sub* 2)). In tali ipotesi, va tenuta evidenza di tale soggetto come controllante.

LE SOCIETÀ FIDUCIARIA

Qualora il cliente dell'intermediario sia una **SOCIETÀ FIDUCIARIA** risulta necessario distinguere:

- se si tratta di una fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966
- se si tratta di una fiduciaria di cui all'art. 199, comma 2, del T.U.F. (**ovvero una fiduciaria iscritta nella sezione speciale dell'albo delle società finanziarie di cui all'articolo 106 del TUB**)

TITOLARE EFFETTIVO SUB 1)

IL PROVVEDIMENTO BDI SULL'A.V.C.

Qualora il cliente dell'intermediario sia una **SOCIETÀ FIDUCIARIA** di cui alla legge **23 novembre 1939 n. 1966** si procede, secondo le presenti istruzioni, come segue:

- a) se la fiduciaria **agisce per conto dei fiducianti**, allora:
 - a.1) la fiduciaria - cliente sarà tenuta ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi sub 1) del rapporto o dell'operazione;
 - a.2) ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi sub 2);
- b) se la fiduciaria agisce **in nome e per conto proprio**, vanno identificati e verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi sub 2) della fiduciaria, secondo le norme relative alle soci

IL PROVVEDIMENTO BDI SULL'A.V.C.

Qualora il cliente dell'intermediario sia una **SOCIETÀ FIDUCIARIA** di cui all'art. 199, comma 2, del TUF :



intermediario di I livello



obblighi semplificati (in tal senso vedasi anche la nota 18 presente nell'allegato 1 relativo all'individuazione del titolare effettivo del provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013)

TESTO UNICO DELLA FINANZA (D.LGS. 58/98) - ARTICOLO 199

(SOCIETÀ FIDUCIARIE)

1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego

dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dello sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione.

La Banca d' Italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Alle società fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.

Titolare effettivo

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

L'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. **Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti** conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.

CHIARIMENTI DI BDI AD ABI - 4 12 2015

QUESITO

la possibilità di ritenere non esistente il titolare effettivo di un rapporto quando non sia possibile, applicando i criteri previsti dalla legge e dalla regolamentazione secondaria, ricondurre a una o più persone fisiche il controllo, anche di fatto, del cliente; secondo quanto rappresentato, ciò avviene solitamente con enti quali i condomini o le parrocchie. Secondo l'ABI, in simili ipotesi la banca dovrebbe concludere nel senso dell'inesistenza di titolari effettivi e procedere comunque all'apertura o al mantenimento del rapporto, indicando l'inesistenza del titolare effettivo in funzione della particolare natura dell'entità giuridica-cliente e degli accertamenti espletati;

RISPOSTA

Per quanto attiene al quesito sub b), l'articolo 1, comma 2, lettera u), del decreto legislativo n. 231/2007 definisce il titolare effettivo come “la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari (...)”; l'articolo 2 dell'allegato tecnico del medesimo decreto legislativo e il Provvedimento Banca d'Italia 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica forniscono ulteriori indicazioni su come debba essere individuato il titolare effettivo del rapporto. Ai sensi del decreto legislativo n. 231/2007 e del Provvedimento Banca d'Italia 3 aprile 2013, inoltre, l'identificazione del titolare effettivo può essere omessa solo quando il cliente è assoggettato al regime semplificato di adeguata verifica. Ciò posto, **rimangono ipotizzabili casi – residuali - di entità giuridiche in cui, nonostante l'applicazione dei criteri rilevanti, l'intermediario giunga alla conclusione che nessuna persona fisica possieda, controlli, amministri il cliente o sia beneficiario della sua attività: in questi casi, in mancanza di una chiara previsione che, in via presuntiva e residuale, individui comunque il titolare effettivo, la banca, sulla base di una valutazione rimessa al suo responsabile apprezzamento e da svolgere caso per caso, potrebbe ritenere non esistente il titolare effettivo.**

LA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

E' stata adottata **la DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015** (IV Direttiva AML) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione



la cd **Quarta Direttiva Antiriciclaggio**

IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

Entro il 26 giugno 2017

i singoli Paesi emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti creditizi e agli istituti finanziari, in conformità dell'articolo 16 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportune misure semplificate di adeguata verifica della clientela. Sono tenute in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche.

IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

I punti chiave della IV direttiva

Registro centralizzato	Istituzione di un registro a livello nazionale in cui depositare i dati dei titolari effettivi
Reati fiscali	Espressamente inclusi nel novero dei reati presupposto di riciclaggio, in quanto rientranti nella definizione di «attività criminosa»
Risk based approach	Maggiore centralità attribuita nell'ordinamento antiriciclaggio all'approccio basato sul rischio
Poteri delle Uif	Precisazione e ampliamento dei poteri e delle funzioni delle Unità di informazione finanziaria (Uif) dei singoli paesi
Collaborazione internazionale	Adozione di misure volte a rafforzare la collaborazione internazionale tra le autorità antiriciclaggio e lo scambio di informazioni
Trasparenza delle strutture societarie	Rafforzamento degli <i>standard</i> di trasparenza di strutture societarie, delle fondazioni e dei <i>trust</i>
Sanzioni amministrative e penali	Modifiche al sistema sanzionatorio per garantire il <i>ne bis in idem</i> nonché l'effettività, proporzionalità e dissuasività delle pene

C) OBBLIGHI DI ADEGUATA IDENTIFICAZIONE E VERIFICA (CDD) DELLE PERSONE GIURIDICHE E DEGLI ISTITUTI GIURIDICI

.....

(b) **identificare i titolari effettivi del cliente e adottare misure ragionevoli per la verifica della loro identità attraverso le informazioni seguenti:**

- (i) per le persone giuridiche:
 - (i.i) l'identità delle persone giuridiche (nei casi opportuni, considerato che le partecipazioni talvolta potrebbero essere così diversificate da non far risultare l'esistenza di persone fisiche che tramite partecipazioni esercitano, da sole o congiuntamente, il controllo della persona giuridica o dell'istituto giuridico) che in ultima istanza hanno la disponibilità di una partecipazione di controllo (1) in una persona giuridica;
- (1) La partecipazione di controllo dipende dalla struttura di proprietà di una società. Può essere fondata su una soglia, per esempio, in relazione a tutti coloro che posseggono una determinata quota della società (per esempio, il 25%).

IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

.....SEGUE

- (i.ii) l'identità delle persone giuridiche, nei casi opportuni, che attraverso altri mezzi esercitano il controllo della persona giuridica o dell'istituto giuridico, nei casi in cui, applicando il precedente punto (i.i), emergono dubbi sul fatto che la persona o le persone che hanno una partecipazione di controllo siano il titolare effettivo o i titolari effettivi oppure quando nessuna persona fisica esercita il controllo tramite partecipazioni;
- (i.iii) quando, dopo aver applicato uno dei precedenti punti (i.i) e (i.ii), **non è identificata alcuna persona fisica**, gli enti finanziari dovrebbero identificare la pertinente persona fisica che **occupa la posizione dirigenziale** ("senior managing official") **di vertice** ed adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità.

IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

Una novità riguarda l'istituzione di **un registro centralizzato** online dove sono accentrate e conservate le informazioni inerenti i titolari effettivi.

Questo registro sarà accessibile:

- a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
- b) ai soggetti obbligati, ai fini dell'adeguata verifica della clientela;
- c) a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode.

RACCOMANDAZIONE FATF - GAFI

A livello internazionale il concetto di Beneficial Owner o titolare effettivo viene ripreso in molte delle 40 Raccomandazioni GAFI, tra le quali:

- R 10 (Customer Due Diligence): “Le misure di CDD da prendere sono le seguenti:.....(b) l’identificazione del titolare effettivo e l’adozione di idonee misure per verificare l’identità del titolare effettivo...” ;
- R 24 e R25 che si riferiscono alle misure da adottare per garantire la trasparenza circa l’effettiva titolarità delle persone giuridiche, le altre associazioni, i trust etc. (cd. legal arrangements).

PARTE II

L'ESPERIENZA DI UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.

UNIONE FIDUCIARIA

- GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO IN QUALITA' DI INTERMEDIARIO
- UFFICIO ANTIRICICLAGGIO INTERNO E GESTIONE DELLE RICHIESTE ESTERNE IN MERITO AL FIDUCIANTE/AI FIDUCIANTI IN QUALITA' DI TITOLARE EFFETTIVO
- GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SPECIFICI RELATIVI ALLA VOLUNTARY DISCLOSURE
- CONSULENZA ESTERNA, CORSI DI FORMAZIONE E REDAZIONE DI PROCEDURE IN MATERIA DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Per una panoramica sulle nuove disposizioni vedasi anche:

Società fiduciarie: le nuove disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia,
di F. Vedana, Rivista SFEF n. 16/2014

AVV. FABRIZIO VEDANA

UNIONE FIDUCIARIA S.P.A.

VIA AMEDEI 4
20123 MILANO
02-72422333

Per ricevere la newsletter giuridico-fiscale consultare e registrarsi sul sito
www.unionefiduciaria.it